

Regolamento
DEI “**DIRITTI DI ASSEGNAZIONE ILLIMITY S.P.A.**”

Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento (il “**Regolamento**”) i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea:	L’assemblea dei soci della Banca.
Assemblea di Emissione:	La riunione dell’Assemblea straordinaria della Banca svoltasi in data [●] 2018.
Azioni:	Le n. [●] ([●]) azioni ordinarie della Banca prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul MTA (come <i>infra</i> definito) in data [●] 2018.
Azioni di Compendio:	Le massime numero [●] ([●]) azioni ordinarie di illimity, prive di valore nominale, di nuova emissione da assegnare ai portatori di Diritti di Assegnazione ai termini e alle condizioni di cui al successivo articolo 3.
Banca o illimity:	illimity S.p.A. con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti n. 8, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA [●].
Borsa Italiana:	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Consiglio di Amministrazione:	Il consiglio di amministrazione della Banca.
Data di Assegnazione:	Il 20 settembre 2019.
Monte Titoli:	La società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
MTA	Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Periodo Ristretto:	Il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Banca abbia deliberato la convocazione dell’Assemblea dei soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari sino al giorno

(incluso), in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.

Rapporto di Assegnazione: Il numero di Azioni di Compendio assegnate a titolo gratuito ai portatori dei Diritti di Assegnazione, pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 5 (cinque) Diritti di Assegnazione.

Diritti di Assegnazione: I “*Diritti di Assegnazione illimity S.p.A.*” emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

Art. 2 – Diritti di Assegnazione illimity S.p.A.

L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, l'emissione di:

- (a) n. [●] Diritti di Assegnazione, da assegnare in concambio ai titolari dei Diritti di Assegnazione di SPAXS S.p.A., società incorporata nella Banca con efficacia a far data dal [●], nel rapporto di n. 1 (un) Diritto di Assegnazione illimity ogni n. 1 (un) Diritto di Assegnazione di SPAXS S.p.A. e
- (b) massime n. [●] Azioni di Compendio, senza variazione del capitale sociale di illimity, da assegnare a titolo gratuito ai portatori dei Diritti di Assegnazione, ai termini e alle condizioni di cui al successivo articolo 3.

Tutti i Diritti di Assegnazione, disciplinati dal presente Regolamento, sono del tutto fungibili e hanno le stesse caratteristiche dei Diritti di Assegnazione di SPAXS S.p.A.

I Diritti di Assegnazione sono al portatore, liberamente trasferibili e ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché negoziati sul MTA dal [●] e identificati dal Codice ISIN [●].

Art. 3 - Assegnazione delle Azioni di Compendio

1. I Diritti di Assegnazione incorporano il diritto di ricevere a titolo gratuito un numero di Azioni di Compendio determinato in ragione del Rapporto di Assegnazione ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento.
2. In particolare, alla Data di Assegnazione i portatori dei Diritti di Assegnazione avranno diritto di ricevere in un'unica soluzione, le Azioni di Compendio loro spettanti in ragione del Rapporto di Assegnazione. Le Azioni di Compendio assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione ai termini che precedono saranno rese disponibili dalla Banca per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo alla Data di Assegnazione.
3. L'assegnazione delle Azioni di Compendio ai termini e alle condizioni che precedono avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei portatori dei Diritti di Assegnazione e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

4. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Banca in circolazione alla Data di Assegnazione e, pertanto, saranno munite delle cedole in corso a tale data.
5. Qualora la Data di Assegnazione ricorra durante un Periodo Ristretto, la assegnazione delle Azioni di Compendio ai titolari dei Diritti di Assegnazione resterà sospesa sino al termine del Periodo Ristretto e, in tal caso, la Data di Assegnazione coinciderà con il primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.

Art. 4 - Diritti dei portatori dei Diritti di Assegnazione in caso di operazioni sul capitale sociale della Banca

Qualora la Banca dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni (in opzione e/o con esclusione del diritto di opzione), anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Rapporto di Assegnazione non sarà modificato;
2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Assegnazione sarà incrementato proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea della Banca;
3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Assegnazione sarà diminuito/incrementato proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea della Banca;
4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Banca, il Rapporto di Assegnazione non sarà modificato;
5. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Banca non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Assegnazione sarà conseguentemente modificato sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea della Banca.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Rapporto di Assegnazione secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Banca.

Art. 5 – Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, il portatore di Diritti di Assegnazione avesse diritto a ricevere un numero non intero di azioni, lo stesso avrà diritto di ricevere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 6 – Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione e la cessione dei Diritti di Assegnazione da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 7 – Varie

Tutte le comunicazioni della Banca ai portatori dei Diritti di Assegnazione verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.illimity.com].

Il possesso dei Diritti di Assegnazione comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Diritti di Assegnazione ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.